



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali -
Unità centrale di crisi

Registro - Classif:

*Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC*

Assessorati sanità Servizi veterinari
Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

IZZS

Comando Carabinieri per la tutela della
salute - NAS

Organizzazioni di categoria del settore
avicolo

e, p.c. IZS delle Venezie sede del Centro di
referenza nazionale per l'influenza aviaria

Commissione Europea - DG SANTE
Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

UVAC

MiPAAF

SEGGEN

UFF. 8 DGSAF

FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Proroga con integrazioni del Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 18012 del 28 luglio 2017.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Proroga con modifiche e integrazioni del Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 18012 del 28 luglio 2017.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R.8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio delle Regioni Lombardia e Veneto a seguito di conferma della positività al virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in allevamenti di tacchini da carne e galline ovaiole siti nelle Province di Mantova e Verona, aree ad elevata densità avicola;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola, possibili rischi per la salute umana e onerosi impegni economici a livello nazionale e di Unione Europea;

CONSIDERATO indispensabile prorogare le misure di controllo e di biosicurezza già adottate con dispositivo dirigenziale prot. n. 18012 del 28 luglio 2017, con particolare riferimento all'istituzione di una zona ulteriore di restrizione (ZUR) nell'area considerata a rischio;

RITENUTO pertanto di dover ricorrere all'applicazione di quanto previsto all'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 9/2010 con particolare riferimento al controllo delle movimentazioni di animali vivi e prodotti, al monitoraggio straordinario degli allevamenti ricadenti nella ZUR e limitare l'accasamento di talune tipologie di pollame ritenute a rischio;

VISTO il Dispositivo dirigenziale prot. DGASF n. 5773 del 3 marzo 2017 recante modifica del Dispositivo dirigenziale prot. DGSAF n. 3833 del 15 febbraio 2017;

CONSIDERATO che le misure, a carattere contingibile e urgente, adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche evidenziata dalle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

DISPONE

Articolo 1

Istituzione di un'ulteriore zona di restrizione (ZUR)

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del D.Lgs. 9 del 25 gennaio 2010, è istituita una zona di ulteriore restrizione che ricomprende il territorio dei comuni di cui all'allegato I al presente provvedimento.
2. Il Servizio veterinario dell'ASL, in questa zona, garantisce l'applicazione, nelle aziende a carattere commerciale, delle misure di seguito elencate:
 - i. censimento del pollame negli allevamenti industriali;
 - ii. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi devono essere confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
 - iii. è vietato l'accasamento dei tacchini da carne negli allevamenti ricadenti all'interno del territorio dei comuni di cui all'allegato I (ZUR);
 - in deroga al precedente punto iii) il Ministero della salute può concedere l'autorizzazione all'accasamento dei tacchini nella ZUR, previa richiesta e valutazione positiva della Regione interessata e su parere favorevole dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sede del centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;
 - iv. è possibile inviare agli impianti di macellazione i tacchini da carne e le galline ovaiole a fine carriera dagli allevamenti della ZUR previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico. Devono altresì essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a. prima dell'invio i tacchini da carne devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, effettuato con le modalità riportate nell'Allegato III al presente provvedimento, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 48 ore precedenti il primo carico. Per la macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi effettuati nella giornata del venerdì precedente;
 - b. prima dell'invio le galline ovaiole devono essere sottoposte, con esito favorevole, al prelievo per la ricerca dell'antigene virale nelle 72 ore precedenti il primo carico, con le modalità riportate nell'Allegato III al presente provvedimento;
 - v. è possibile inviare agli impianti di macellazione volatili di specie e tipologie produttive diverse rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), previa visita clinica effettuata nelle 48 ore precedenti il primo carico;
 - vi. è possibile movimentare dagli allevamenti della ZUR animali vivi, previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico, a condizione che gli animali siano sottoposti, con esito favorevole, al prelievo nelle 72 ore precedenti il primo carico per la ricerca dell'antigene virale, con le modalità riportate nell'Allegato III al presente provvedimento;

- vii. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto; deve inoltre essere garantita la regolare applicazione di quanto previsto all'Allegato II al presente provvedimento;
- viii. l'uscita dall'azienda di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, mangimi per pollame ("mangime"), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività ("concime"), liquami, stame usato o altro materiale suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria è consentita esclusivamente previa applicazione di appropriate misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria;
- ix. devono essere predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

Articolo 2

Ulteriori controlli sugli allevamenti situati nella ZUR e nelle altre Regioni a rischio

1. Negli allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e di pollastre situati nella ZUR, il Servizio veterinario dell'ASL, dovrà effettuare tamponi tracheali su almeno 20 volatili morti, ogni 21 giorni.
2. A livello nazionale e per tutte le specie avicole, i proprietari e i detentori degli animali devono prontamente segnalare all'Autorità competente qualsiasi variazione nella produzione, in particolare per quanto riguarda la mortalità, i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova.

Articolo 3

Effettuazione dei prelievi

In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti, i Servizi veterinari delle ASL potranno avvalersi dell'aiuto dei Veterinari delle filiere i quali, nei casi ritenuti opportuni, potranno operare sotto la loro supervisione per l'effettuazione dei prelievi e dei controlli previsti dal presente provvedimento.

Articolo 4

Separazione funzionale

Le Filiere avicole operanti sul territorio della Lombardia, Veneto, Piemonte e Emilia Romagna, devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le regioni.

Articolo 5

Misure di biosicurezza

1. Ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali. In particolare le regioni, nelle aree a rischio di introduzione dei virus influenzali, devono applicare le misure di controllo previste dalla sopra citata ordinanza e vietare le pratiche di allevamento nelle aziende a carattere industriale considerate a rischio ai sensi della stessa ordinanza.

2. Oltre alle misure di cui al precedente comma, nella ZUR di cui all'articolo 1, devono essere applicate le seguenti ulteriori misure:
- a. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'impiego di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario della ASL competente sull'allevamento;
 - b. il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'utilizzo di squadre esterne potrà avvenire solo a condizione che l'allevatore garantisca che tutto il personale venga individuato singolarmente e correttamente registrato.
3. Sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame nel territorio dei comuni ricompresi nella ZUR di cui all'articolo 1.

Articolo 6 **Durata delle misure e disposizioni transitorie**

1. Il presente Dispositivo resta in vigore fino al 31 ottobre 2017 a far data dalla sua emanazione.
2. Il presente Dispositivo può essere modificato qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno reso necessaria l'adozione

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento:

Dott. Pierdavide Lecchini - p.lecchini@sanita.it


Dott. Andrea Maroni Ponti - a.maroni@sanita.it

Dott.ssa Francesca Pacelli - f.pacelli@sanita.it

Avv. Natalia Ibba - n.ibba-esterno@sanita.it

Allegato I

Zona di Ulteriore Restrizione (aggiornata alla data del 21/09/2017)



Regione Veneto

PROVINCE	COMUNI	CODICE ISTAT	NOTE
Padova	Casale di Scodosia	028027	
Padova	Castelbaldo	028029	
Padova	Merlara	028053	
Padova	Montagnana	028056	
Padova	Urbana	028095	
Rovigo	Bergantino	029006	
Rovigo	Castelnovo Bariano	029013	
Rovigo	Melara	029032	
Verona	Albaredo d'Adige	023002	
Verona	Angiari	023003	
Verona	Arcole	023004	
Verona	Belfiore	023007	
Verona	Bevilacqua	023008	
Verona	Bonavigo	023009	
Verona	Boschi Sant'Anna	023010	
Verona	Bovolone	023012	
Verona	Buttapietra	023016	
Verona	Caldiero	023017	sotto autostrada A4
Verona	Casaleone	023019	
Verona	Castagnaro	023020	

Verona	Castel d'Azzano	023021	
Verona	Castelnuovo del Garda	023022	sotto autostrada A4
Verona	Cerea	023025	
Verona	Cologna Veneta	023027	
Verona	Colognola ai Colli	023028	sotto autostrada A4
Verona	Concamarise	023029	
Verona	Gazzo Veronese	023037	
Verona	Isola della Scala	023040	
Verona	Isola Rizza	023041	
Verona	Lavagno	023042	sotto autostrada A4
Verona	Legnago	023044	
Verona	Minerbe	023048	
Verona	Monteforte d'Alpone	023050	sotto autostrada A4
Verona	Mozzecane	023051	
Verona	Nogara	023053	
Verona	Nogarole Rocca	023054	
Verona	Oppeano	023055	
Verona	Peschiera del Garda	023059	sotto autostrada A4
Verona	Povegliano Veronese	023060	
Verona	Pressana	023061	
Verona	Ronco all'Adige	023064	
Verona	Roverchiara	023065	
Verona	Salizzole	023068	
Verona	San Bonifacio	023069	sotto autostrada A4
Verona	San Giovanni Lupatoto	023071	sotto autostrada A4
Verona	San Martino Buon Albergo	023073	sotto autostrada A4
Verona	San Pietro di Morubio	023075	
Verona	Sanguinetto	023072	
Verona	Soave	023081	sotto autostrada A4
Verona	Sommacampagna	023082	sotto autostrada A4
Verona	Sona	023083	sotto autostrada A4
Verona	Terrazzo	023085	
Verona	Trevenueolo	023088	
Verona	Valeggio sul Mincio	023089	
Verona	Verona	023091	sotto autostrada A4
Verona	Veronella	023092	
Verona	Vigasio	023094	
Verona	Villa Bartolomea	023095	
Verona	Villafranca di Verona	023096	
Verona	Zevio	023097	
Verona	Zimella	023098	
Vicenza	Alonte	024003	
Vicenza	Asigliano Veneto	024010	
Vicenza	Lonigo	024052	
Vicenza	Orgiano	024075	
Vicenza	Pojana Maggiore	024079	

Regione Lombardia

PROVINCE	COMUNI	CODICE ISTAT	NOTE
Brescia	Acquafredda	017001	
Brescia	Calcinato	017032	sotto autostrada A4
Brescia	Calvisano	017034	
Brescia	Carpenedolo	017039	
Brescia	Desenzano del Garda	017067	sotto autostrada A4
Brescia	Isorella	017086	
Brescia	Lonato del Garda	017092	sotto autostrada A4
Brescia	Montichiari	017113	
Brescia	Pozzolengo	017151	sotto autostrada A4
Brescia	Remedello	017160	
Brescia	Visano	017203	
Mantova	Acquanegra sul Chiese	020001	
Mantova	Asola	020002	
Mantova	Bagnolo San Vito	020003	
Mantova	Bigarello	020004	
Mantova	Borgo Virgilio	020071	
Mantova	Borgofranco sul Po	020006	
Mantova	Bozzolo	020007	
Mantova	Canneto sull'Oglio	020008	
Mantova	Carbonara di Po	020009	
Mantova	Casalmoro	020010	
Mantova	Casaloldo	020011	
Mantova	Casalromano	020012	
Mantova	Castel d'Ario	020014	
Mantova	Castel Goffredo	020015	
Mantova	Castelbelforte	020013	
Mantova	Castellucchio	020016	
Mantova	Castiglione delle Stiviere	020017	
Mantova	Cavriana	020018	
Mantova	Ceresara	020019	
Mantova	Commessaggio	020020	
Mantova	Curtatone	020021	
Mantova	Dosolo	020022	
Mantova	Gazoldo degli Ippoliti	020024	
Mantova	Gazzuolo	020025	
Mantova	Goito	020026	
Mantova	Gonzaga	020027	
Mantova	Guidizzolo	020028	
Mantova	Magnacavallo	020029	
Mantova	Mantova	020030	
Mantova	Marcaria	020031	
Mantova	Mariana Mantovana	020032	
Mantova	Marmirolo	020033	
Mantova	Medole	020034	
Mantova	Moglia	020035	
Mantova	Monzambano	020036	
Mantova	Moteggiana	020037	
Mantova	Ostiglia	020038	
Mantova	Pegognaga	020039	
Mantova	Pieve di Coriano	020040	
Mantova	Piubega	020041	
Mantova	Poggio Rusco	020042	

Mantova	Pomponesco	020043	
Mantova	Ponti sul Mincio	020044	
Mantova	Porto Mantovano	020045	
Mantova	Quingentole	020046	
Mantova	Quistello	020047	
Mantova	Redondesco	020048	
Mantova	Revere	020049	
Mantova	Rivarolo Mantovano	020050	
Mantova	Rodigo	020051	
Mantova	Roncoferraro	020052	
Mantova	Roverbella	020053	
Mantova	Sabbioneta	020054	
Mantova	San Benedetto Po	020055	
Mantova	San Giacomo delle Segnate	020056	
Mantova	San Giorgio di Mantova	020057	
Mantova	San Giovanni del Dosso	020058	
Mantova	San Martino dall'Argine	020059	
Mantova	Schivenoglia	020060	
Mantova	Sermide e Felonica	020061	
Mantova	Serravalle a Po	020062	
Mantova	Solferino	020063	
Mantova	Sustinate	020064	
Mantova	Suzzara	020065	
Mantova	Viadana	020066	
Mantova	Villa Poma	020067	
Mantova	Villimpenta	020068	
Mantova	Volta Mantovana	020070	

Allegato II

Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti

Trasporto

1. I trasporti degli animali vivi dovranno essere effettuati posizionando reti antipiome o idonei mezzi di contenimento sugli automezzi
2. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere lavati e disinfettati accuratamente.
3. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali, le attrezzature e i bancali per il trasporto di uova devono essere lavati e disinfettati.
4. Tutti gli automezzi destinati al trasporto devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "AUTOMEZZO DISINFETTATO".

Carico

1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere disinfettati prima dell'ingresso in azienda.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia.
4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

Percorsi

1. Il trasporto, per raggiungere gli impianti di destinazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non devono effettuarsi soste intermedie presso altre strutture di settore o allevamenti o soste tecniche, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
3. Le Ditte, interessate dalla presente procedura, devono informare i Servizi veterinari competenti per territorio in merito al percorso che intendono effettuare.

Allegato III

Set di campioni standard per i test virologici o sierologici di laboratorio

a) Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

MOVIMENTAZIONE DI TACCHINI DA CARNE

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 60 campioni per allevamento. I tamponi, per quanto possibile, dovranno essere effettuati su animali morti o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.
- ii. Il campionamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: una volta separata la testa alla base del collo, si dovrà inserire il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale.

MOVIMENTAZIONE DI OVAIOLE E POLLASTRE DA PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO:

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 60 campioni per allevamento. I tamponi, per quanto possibile, dovranno essere effettuati su animali morti o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico,
- ii. Il campionamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: una volta separata la testa alla base del collo, si dovrà inserire il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale

Trasporto dei campioni

È necessaria una cura particolare per quanto concerne la conservazione e il trasporto dei campioni al laboratorio dove verranno analizzati.

I tamponi devono essere subito refrigerati con ghiaccio o con panetti di gel ghiacciato e fatti pervenire al laboratorio con la massima tempestività. I campioni non devono essere congelati a meno che ciò non sia assolutamente necessario.